

LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL PRIVILEGIO ARTIGIANO : IL VOLUME D'AFFARI È IRRILEVANTE AI FINI DELLA QUALIFICA ARTIGIANA -

Nel caso oggetto di pronuncia la Cassazione stabilisce che l'imprenditore conserva i requisiti dell'artigiano, secondo i parametri dei dipendenti e del capitale impiegato, anche in presenza di un elevato volume di affari. Conseguentemente, il suo credito in una procedura concorsuale ha natura privilegiata.

Queste le precisazioni contenute nella sentenza del **20.03.2015, n. 5685 della Corte di Cassazione**.

I giudici di Cassazione sottolineano che nell'ambito del volume d'affari occorrerebbe valutare il costo delle materie prime e del materiale utilizzato per produrre i beni. E' evidente che un artigiano orafo, che per creare i propri gioielli utilizza metalli e pietre preziose, avrà un volume d'affari di un certo rilievo dovuto al valore intrinseco degli oggetti creati e successivamente venduti, derivante dalle materie prime utilizzate, anche se abbia svolto la propria attività di persona e senza dipendenti. Il costo del materiale utilizzato e successivamente ceduto ai clienti sarebbe indispensabile, inoltre, per valutare il guadagno effettivo dell'imprenditore, che ovviamente a fronte di costi elevati di acquisto risulterebbe solo una parte limitata del volume d'affari non assurgendo così al livello di un vero e proprio profitto d'impresa. La Cassazione evidenzia che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la natura artigiana dell'impresa doveva escludersi sulla base del suo volume di affari per l'anno 2007 e per quello successivo di oltre 200.000 euro. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di Iva, "l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare". E' agevole osservare che tale criterio di per sé solo non appare sufficiente per riscontrare o escludere la natura artigiana di un'impresa. Quest'ultima va individuata, ai sensi dell'art. 2083 C.C., applicabile come detto *ratione temporis*, nella prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e della sua famiglia rispetto al capitale e all'altrui lavoro. Tale accertamento necessita necessariamente il riferimento ad altri parametri che, nel loro complesso, possono portare ad una adeguata valutazione. In primo luogo, sarebbe necessario accertare l'incidenza del lavoro del titolare dell'impresa ed eventualmente dei suoi familiari nello svolgimento dell'attività imprenditoriale in relazione ai dipendenti utilizzati. In tal senso, occorrerebbe conoscere quanti questi ultimi siano. E' infatti evidente che un imprenditore che abbia alle sue dipendenze un grande numero di lavoratori non potrebbe comunque essere considerato artigiano, poiché un consistente apporto esterno di forza lavoro comporterebbe l'esistenza di un'organizzazione dell'impresa di dimensioni tali che farebbe escludere la prevalenza dell'attività lavorativa del solo titolare. In secondo luogo, sarebbe necessario accertare il capitale investito nell'impresa sia in termini di strutture e macchinari sia di materie prime poiché, anche in tal caso, un capitale di rilevante entità porterebbe ad escludere una prevalenza del lavoro umano del solo titolare dell'impresa. Nessuno dei sovraindicati elementi si rinviene nel provvedimento impugnato.